

Delibera n. **112/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 1/6

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica per collaborazione scientifica e di ricerca applicata allo studio di ceramiche archeologiche

N. o.d.g.: 03/03 Rep. n. 112/2014 Prot. n. 18047 UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO				X	Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBef) e l'Università di Milano – Dipartimento di Chimica intendono stipulare una convenzione per collaborazione scientifica.

In particolare, la collaborazione riguarderà la realizzazione di progetti di ricerca comuni con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni archeometriche inerenti la tecnologia di produzione e la provenienza di ceramiche e mattoni invetriati provenienti dalla Terrazza achemenide di Persepoli e dei siti limitrofi, in Iran.

Per la realizzazione delle suddette attività verranno stipulate di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBef) n. 79/2014 del 29 aprile 2014 è stata approvata la stipula della convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBef) e l'Università di Milano – Dipartimento di Chimica.

Con la suddetta deliberazione il Direttore del Dipartimento, Prof. Flavio Vetrano, ha inoltre chiesto di essere delegato a sottoscrivere la convenzione al fine di sancire un più stretto rapporto di collaborazione tra i due Dipartimenti.

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione e la delega alla sottoscrizione dell'atto da parte del Prof. Flavio Vetrano.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli

Delibera n. **112/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 2/6

- Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 79/2014 del 29 aprile 2014;
 - sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Università di Milano – Dipartimento di Chimica nel testo qui di seguito riportato:

“CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PS), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Flavio Vettrano, autorizzato da _____, nel prosieguo del presente atto denominata “DiSBeF”

e

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Chimica, con sede a Milano, in via Golgi 19, 20133, nel prosieguo del presente atto denominata “Università - Dipartimento”

congiuntamente denominate “le Parti”

premesse

- che la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ‘Riforma degli ordinamenti didattici universitari’ ed in particolare l’art.8 ‘Collaborazioni esterne’ prevede la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati sia per realizzare propri corsi di studio, attività culturali e formative sia la facoltà di partecipare alla progettazione e alla realizzazione delle stesse attività promosse da terzi;
- che il DiSBeF è intenzionato ad attivare una collaborazione scientifica con l'Università - Dipartimento, in relazione ad indagini archeometriche inerenti in particolare il contesto territoriale della Terrazza achemenide di Persepoli (Iran);
- che l'Università - Dipartimento e il DiSBeF, ritengono importante e utile instaurare stabili e organiche forme di collaborazione per l’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale stesso;
- che l'Università – Dipartimento e il DiSBeF ritengono di primaria importanza la realizzazione di sinergie tra esigenze legate alla ricerca e alla formazione tecnico-scientifica, attraverso una progettazione integrata tra i due poli universitari, con la creazione di banche dati relative alla ceramica iraniana e con la realizzazione di tesi di laurea su tale argomento

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

L'Università - Dipartimento e il DiSBeF convengono di stabilire un rapporto di collaborazione

Delibera n. **112/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 3/6

scientifica nel settore della chimica applicata ai beni culturali ed in particolare applicata allo studio di ceramiche archeologiche, come meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di:

- collaborare nell'ambito di indagini archeometriche
- collaborare nello svolgimento di tesi inerenti i suddetti progetti
- presentare comuni progetti di ricerca.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

L'Università – Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Paola Fermo.

Il DiSBef indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Maria Letizia Amadori.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra Parte.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato B alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o logo delle Università e/o dei Dipartimenti per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse.

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere per le Parti in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Delibera n. **112/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 4/6

Qualora una l'Università – Dipartimento dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il DiSBeF garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 8

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Università - Dipartimento e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del DiSBeF che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del DiSBeF e dell'Università - Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della convenzione l'Università – Dipartimento e il DiSBeF redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

L'Università – Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il DiSBeF si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università - Dipartimento unica-

Delibera n. **112/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 5/6

mente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 13 - Registrazione e spese

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico di ciascuna delle Parti, ognuno per l'originale di propria competenza.

Art. 14 – Norma finale

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

RETTORE PRO TEMPORE
Prof. Gianluca Vago

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
URBINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E
FONDAMENTI
DIRETTORE DIPARTIMENTO
Prof. Flavio Vetrano

Data _____

Data _____

ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo:

“Dal Palazzo alla Città: indagini archeologiche e archeometriche sul contesto territoriale della Terrazza achemenide di Persepoli, Iran”

Obiettivi:

- acquisizione di informazioni archeometriche inerenti la tecnologia di produzione e la provenienza di ceramiche e mattoni invetriati provenienti dalla Terrazza achemenide di Persepoli e da siti limitrofi, Iran
- acquisizione di informazioni utili alla conoscenza, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale

Attività previste:

caratterizzazione di reperti costituiti da mattoni invetriati e ceramiche mediante tecniche di analisi elementare (AAS e SEM-EDX) (per studiarne la composizione chimica) e tecniche spettroscopiche volte alla identificazione delle fasi presenti (FT-IR, XRPD)

Inoltre:

Esecuzione sui campioni di sezioni lucide trasversali con studio al microscopio ottico polarizzatore in luce riflessa

Delibera n. **112/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 6/6

Esecuzione di sezioni sottili finalizzate ad individuare e caratterizzare le fasi presenti
Indagini morfologiche mediante SEM-EDX

Non sono previsti ulteriori oneri a carico delle parti.”

ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO

Edificio: Dipartimento di Chimica

Piano/i: secondo

Stanza/e: laboratorio di ricerca Dott.ssa Paola Fermo

Attrezzature: assorbimento atomico con fornello di grafite, SEM-EDX, FT-IR, XRD, IC, TOC,
TGA, TGA-FTIR

Impianti fissi: cappe di aspirazione, gas di linea

Personale

nominativo: Paola Fermo

qualifica: ricercatore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO - DIPARTIMENTO

Edificio: Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - Sezione di Scienze Chimiche – P.za Ri-
nascimento n.6

Piano/i: primo

Stanza/e: laboratorio di ricerca Dott.ssa Maria Letizia Amadori

Attrezzature: MICROSCOPIO OTTICO, SEM-EDX, FT-IR, XRD, IC

Impianti fissi: cappe di aspirazione, gas di linea

Personale

nominativo: Maria Letizia Amadori

qualifica: ricercatore”.